

Sintesi delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia emanate dall'Unione Europea dal 18 maggio 2006 al 04 maggio 2022

La Bielorussia è sottoposta a un regime di sanzioni da parte della UE a partire dal 2006, per effetto del **Reg. CE 765/2006** (di seguito, il “Regolamento”) adottato ed emendato nel corso degli anni sulla scorta delle violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani. Tali misure prevedono il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti del presidente Lukashenko, di alcuni funzionari e di ulteriori **altri soggetti bielorussi**, disponendo inoltre il divieto di viaggio e di entrata nella UE. Sono vietate **inoltre, la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione in Bielorussia di armamenti ed attrezzature utili per la repressione interna, compreso il divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, di servizi d'intermediazione o di altri servizi inerenti tali prodotti; è altresì proibita l'entrata e/o il transito nell'UE dei soggetti elencati all'All. I del Regolamento.**

Ulteriori misure adottate dalla UE a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nella crisi ucraina includono: divieti finanziari riferiti ad una serie di soggetti, enti creditizi, banche e ad tutti i cittadini bielorussi; divieti di sorvolo e di atterraggio per aeromobili bielorussi; divieti di trasporto merci su strada, in territorio dell'UE, per imprese di trasporto bielorusse; nonché divieti di importazione nell'UE di alcune tipologie di merci e di esportazione verso la Bielorussia di alcune categorie di beni. A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali sanzioni riferite ai soli beni per i quali vigono divieti di importazione e di esportazione, di assistenza tecnica, assicurativa e finanziaria, d'intermediazione e della fornitura di ulteriori servizi. **Il presente testo è un semplice strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.** Si raccomanda, dunque, la lettura integrale della sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione.

BENI CHE POTREBBERO ESSERE IMPIEGATI PER LA REPRESSIONE INTERNA: è **vietato** vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'**All. III** del Regolamento, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. È, altresì, vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere tali divieti.

Fa **eccezione** ai predetti divieti l'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale. Sono previste **deroghe ai predetti divieti**, qualora le Autorità degli Stati membri siano in grado di stabilire che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

ASSISTENZA TECNICA SU BENI E TECNOLOGIE INCLUSI NELL'ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UE: è **vietato** fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica su tali beni e tecnologie o relativamente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni predetti, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Vietato anche ogni tipo di assistenza finanziaria sui medesimi beni. Sono previste **eccezioni ai predetti divieti: i)** per materiale militare non letale o che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato esclusivamente ad uso umanitario o

protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell'UnE o dell'ONU e; **ii**) per veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia. **Sono Previste ulteriori deroghe ai predetti divieti** per l'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei *mass media* o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE O SOFTWARE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI PER IL CONTROLLO O L'INTERCETTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI VIA INTERNET O TELEFONICHE: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'**All. IV**, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro interessato **e solo se queste non ritengano che tali beni saranno utilizzati a fini di repressione**, da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie bielorusse, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione. **È, altresì, vietato** fornire assistenza tecnica, finanziaria o servizi d'intermediazione relativamente ai predetti beni. Resta, poi, espressamente vietata la fornitura di qualsivoglia servizio di controllo o d'intercettazione a soggetti pubblici e privati legati alla Bielorussia.

BENI A DUPLICE USO (O DUALI): è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Sono, altresì, vietati l'assistenza tecnica, servizi d'intermediazione o altri servizi connessi a tali beni, compresi servizi di assistenza finanziaria.

Sono previste alcune eccezioni ai predetti divieti, che riguardano: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Ove sia possibile esportare beni duali in forza di una delle sopra menzionate eccezioni, sarà necessaria una notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui si è residenti, entro trenta giorni dalla prima operazione esportativa inerente detti beni.

Sono anche previste alcune deroghe ai predetti divieti, che riguardano: la cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; b) la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) la gestione, alla manutenzione, al

ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) la sicurezza marittima; e) le reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f) l'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) le rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

In deroga ai divieti e fatto salvo l'obbligo di autorizzazione a norma del Regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di **contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.**

BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO, LO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'**All. V bis**, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. **Sono, altresì, vietati** l'assistenza tecnica, servizi d'intermediazione o altri servizi connessi a tali beni, nonché i servizi di assistenza finanziaria.

Valgono per detti beni le stesse eccezioni ai predetti divieti previste per i beni duali. Valgono, altresì, le medesime deroghe, cui si aggiunge quella relativa per beni in All. V *bis* utili alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo.

Nei confronti delle entità bielorusse elencate in All. V, in deroga ai predetti divieti e fatto salvo l'obbligo di autorizzazione a norma del Regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V *bis* o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono: a) necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure b) **dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.**

PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE O LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DEL TABACCO: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, detti beni, meglio elencati nell'**All. VI**, anche ove non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. **È, altresì, vietato** fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione, su detti beni.

PRODOTTI MINERARI: è vietato importare nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti minerari elencati nell'All. VII se sono originari della Bielorussia o se sono stati esportati dalla Bielorussia; acquistare, direttamente o indirettamente, nonché trasportare detti prodotti minerari, ove situati in Bielorussia o originari della Bielorussia. È anche vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti a detti prodotti.

È prevista un'eccezione ai suddetti divieti per acquisti in Bielorussia di prodotti minerari necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.

PRODOTTI DI CLORURO DI POTASSIO: è vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente i prodotti di cloruro di potassio («potassa»), elencati nell'All. VIII dalla Bielorussia, anche se non originari della Bielorussia. Con riferimento a tali beni, è, altresì, vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti a tali prodotti.

PRODOTTI LEGNOSI: è vietato importare nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi elencati nell'All. X se sono originari della Bielorussia o sono stati esportati dalla Bielorussia; acquistare, direttamente o indirettamente, nonché trasportare i suddetti prodotti se situati in Bielorussia o originari della Bielorussia. È, altresì, vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti a detti beni.

I predetti divieti lasciano, comunque, impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

PRODOTTI CEMENTIZI: è vietato importare nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'All. XI se sono originari della Bielorussia o se sono stati esportati dalla Bielorussia; acquistare, direttamente o indirettamente, nonché trasportare detti prodotti, ove situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai tali prodotti.

I predetti divieti lasciano, comunque, impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

PRODOTTI SIDERURGICI: è vietato importare nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'Al. XII se sono originari della Bielorussia o sono stati esportati dalla Bielorussia; acquistare, direttamente o indirettamente nonché trasportare detti prodotti, ove situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti a detti prodotti.

I predetti divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

PRODOTTI DELLA GOMMA: è vietato importare nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma elencati nell'Al. XIII se sono originari della Bielorussia o sono stati esportati dalla Bielorussia; acquistare, direttamente o indirettamente nonché trasportare tali prodotti, se situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti a detti prodotti.

I predetti divieti lasciano, comunque, impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

MACCHINARI: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari elencati nell'Al. XIV, anche non originari dell'UE, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti a detti beni.

Sono previste su tali beni le medesime eccezioni ai predetti divieti, di cui a quelle per i beni duali (vedi sopra). Ove sia possibile esportare detti macchinari in forza di una delle sopra menzionate eccezioni, sarà necessaria una notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui si è residenti, entro trenta giorni dalla prima operazione esportativa inerente detti beni.

I predetti divieti lasciano, comunque, impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.